

ALLEGATO B
RACC. N. 37825

STATUTO

-Titolo I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Articolo 1 Costituzione

E' costituita in Verona una società cooperativa a responsabilità limitata denominata

"SOCIETÀ' COOPERATIVA GIOVANE MONTAGNA."

La Cooperativa ispira la propria attività agli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto dell'associazione alpinistica Giovane Montagna, costituita in Torino nel 1914, articoli; che, così come riportati, costituiscono parte integrante del presente statuto:

"Articolo 1

E costituita in Torino dal 1914, l'associazione Giovane Montagna, la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale.

Articolo 2

L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici, senza far parte di organizzazioni di carattere confessionale. In omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo oltre che tecnica ricca di valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano la possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.

Articolo 3

L'associazione non ha fini di lucro e si fonda sull'attività personale, spontanea e gratuita degli associati."

Articolo 2 Sede

La società ha sede in Verona.

Spetta all'organo amministrativo stabilire la sede nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 3 Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare.

Articolo 4 Scopo

La cooperativa ha scopo mutualistico.

La cooperativa si pone come strumento di sostegno funzionale e di supporto operativo alle attività proprie dell'associazione Giovane Montagna, sia sotto il profilo alpinistico che culturale e formativo.

Essa è retta coi principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 ss. del c.c. ed esclude ogni finalità di lucro e di speculazione privata. In questa ottica, in linea con le disposizioni vigenti in materia di mutualità prevalente, è stabilito il divieto di distribuire i dividendi e di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, in particolare con i Soci di tutte le sezioni di Giovane Montagna.

Articolo 5 Oggetto

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo 4 la società si propone la promozione della pratica e dello studio della montagna con corsi di formazione alpinistica ed escursionistica, iniziative culturali ed editoriali, tutte riconducibili all'attività propria dell'associazione Giovane Montagna, da realizzare anche attraverso strutture riservate ai soci

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge

La società potrà ricevere finanziamenti da soci. La società, con deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà pure partecipare a società, istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale ed europeo, in qualsiasi forma costituiti, purché senza finalità di lucro, le cui finalità possano concorrere al raggiungimento dei propri scopi sociali. La società potrà altresì collaborare con enti pubblici e privati, usufruendo di tutte le provvidenze ed i benefici previsti dalle disposizioni legislative nazionali e comunitarie.

Titolo II

I Patrimonio sociale e soci

Articolo 6 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è variabile ed è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote
- b) sociali del valore nominale non inferiore di Euro 129,00 (Euro centoventinove);
- c) dalla riserva legale formata con gli utili annuali;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dai fondi di riserva costituiti da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. La qualità di socio è riservata agli iscritti all'associazione Giovane Montagna.

La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo della quota posseduta.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) la restante parte a riserva indivisibile

È vietata la distribuzione di utile ai soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

Articolo 7 Ristorno

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

Articolo 8 Ammissione a socio

Possono essere soci:

- le persone fisiche che siano iscritte all'associazione Giovane Montagna e che intendono usufruire dei servizi della cooperativa;
- le persone giuridiche, senza scopo di lucro, il cui operare si identifichi con le finalità di Giovane Montagna.

Per l'ammissione a socio dovrà essere presentata domanda scritta al consiglio di

amministrazione. Se trattasi di persona fisica questa dovrà prevedere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, possibilmente, l'indirizzo di posta elettronica;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- d) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica e pec;
- e) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

Chi non risulti più essere associato all'associazione Giovane Montagna perde la qualità soggettiva essenziale per essere socio della cooperativa e decade quindi dalla posizione di socio.

Articolo 9

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide insindacabilmente il consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Contro il mancato accoglimento della domanda di ammissione il richiedente può agire nei termini e modalità di cui all'articolo 2528 C.C.

Lo status di socio si perfeziona con il versamento della quota sociale nei termini indicati dalla comunicazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 10 Esclusione e decesso

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci: che arrechino un danno materiale o morale alla cooperativa o fomentino in seno ad essa disordini o dissidi; che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

In caso di morte, esclusione o recesso del socio, l'ex socio o gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Gli eredi, se in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, possono richiedere di subentrare, in qualità di soci, al socio defunto. Il subentro è assoggettato alla procedura prevista per i nuovi soci.

La liquidazione della partecipazione sociale ha luogo sulla base del bilancio d'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione da socio.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 11 deliberazioni di esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci interessati con lettera raccomandata o pec entro dieci giorni dalla loro adozione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Titolo III

Organi sociali

Articolo 12 Organi Sociali

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Presidente, il consiglio di amministrazione, l'organo di controllo se nominato.

Articolo 13 Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante invito scritto contenente l'ordine del giorno consegnato ai soci a mano ovvero trasmesso per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. In alternativa la convocazione può avvenire mediante pubblicazione sul quotidiano "l'Arena - il giornale di Verona". L'avviso di convocazione dovrà essere anche affisso entro lo stesso termine, nei locali sociali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Articolo 14 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, che chiuderà il 31 dicembre, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. È di competenza dell'assemblea ordinaria: approvare il bilancio di esercizio e la relazione del consiglio di amministrazione sentita quella dell'organo di controllo se nominato; procedere alla nomina delle cariche sociali; approvare i regolamenti; trattare ogni altro argomento posto all'ordine del giorno per deliberazione del consiglio di amministrazione o per domanda motivata dall'organo di controllo se nominato o di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando inter- venga o sia rappresentata almeno la metà degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 15 Assemblea straordinaria

È di competenza dell'assemblea straordinaria: prorogare i termini della durata della società; modificare lo statuto sociale; deliberare lo scioglimento della società, salvo quanto disposto al successivo articolo 25; adottare tutte le altre deliberazioni previste dall'articolo 2365 del Codice Civile. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà dei soci, e in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati.

Articolo 16 Diritto di voto

Ciascun socio, persona fisica o persona giuridica, iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci, ha diritto ad un voto e nelle assemblee può farsi rappresentare soltanto da un altro socio, mediante delega scritta. Ad ogni socio possono essere conferite non più di due deleghe.

Ai soci persone giuridiche non possono essere conferite deleghe.

Articolo 17 Presidenza assemblea

L'assemblea, di norma, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza dal vice presidente ed in caso di suo impedimento da uno degli amministratori presenti, nominato dall'assemblea. L'assemblea nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci.

Articolo 18 Verbale

Delle riunioni delle assemblee ordinarie dovrà essere redatto verbale scritto, che sarà firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Le deliberazioni dell'assemblea sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti, purché prese in conformità alla legge e

allo statuto.

Articolo 19 Consiglio d'amministrazione: composizione

Il consiglio di amministrazione è composto in numero dispari da un minimo di cinque ad un massimo di sette consiglieri.

Due dei candidati dovranno essere nominati scegliendoli tra quelli designati dalla sezione Giovane Montagna di Verona

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni, sono rieleggibili con i limiti previsti da norme di legge e sono esonerati dal prestare cauzioni. Nella prima seduta di insediamento, il consiglio provvede a nominare il presidente ed il vice presidente.

Il consiglio nomina il segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti, purché socio. Le cariche sono gratuite.

Articolo 20 Firma e rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

Articolo 21 Convocazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, anche su domanda di un terzo del consiglio o dell'organo di controllo se nominato. La convocazione è fatta normalmente a mezzo lettera o mail da spedirsi a tutti i consiglieri e all'organo di controllo se nominato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza a mezzo pec, da spedire almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza. Le sedute del consiglio si ritengono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei membri in carica, tra i quali vi sia almeno il presidente o il vice presidente. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive, è considerato decaduto dalla carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri eletti dalla assemblea nel consiglio di amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'organo di controllo se nominato deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 22 Consiglio di amministrazione: compiti e poteri

Il consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione della società nei limiti, delle leggi e del presente statuto, e più precisamente: compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sempre che non siano espressamente riservati dallo statuto o dalla legge all'assemblea; delibera circa l'adesione della società ed altre società, enti, istituti, associazioni e organismi, anche consortili e federativi, previsti dall'articolo 5. Le votazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.23 Organo di controllo o revisore legale

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un Revisore legale dei conti, che deve essere scelto tra le persone o le società iscritte all'albo dei revisori legali.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. Si applica l'art. 2477 c.c.

Titolo IV

Scioglimento della società - Disposizioni finali o transitorie

Articolo 24 Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'obbligo di devoluzione, l'intero patrimonio sociale,

dedotto soltanto il capitale sociale, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'assemblea straordinaria determina le modalità di liquidazione, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 25 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 26 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 27 Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

f.to ALBERTO BAGNALASTA

f.to LUCA PAOLUCCI, L.S.